

Oggetto: Regolamento sul diritto di accesso ai documenti Amministrativi e determinazione della Misura del rimborso del costo di riproduzione per il rilascio di copie, diritti di ricerca e di visura

Il Direttore Generale

Premesso che:

- Ai sensi della L.R. 30/1998, FER s.r.l. è il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale che gestisce mediante atto di concessione della Regione Emilia Romagna;
- Ferrovie Emilia Romagna s.r.l., ai sensi dell'art, 18 della L.R. 14 del 2010 è, altresì, qualificata come una società *in house* della Regione Emilia Romagna;

Considerato che:

- L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza;
- Ai sensi dell'art 1, comma 1, della Legge 241 del 1990, l'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza;
- Il comma 1-ter del suddetto articolo della Legge generale sul procedimento amministrativo stabilisce che "I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge";
- L'art 22, comma 1, lett. e) della L241/90 recita che: per "pubblica amministrazione", si intendono *"tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario"*
- L'art 23 della L. 241/90 rubricato "Ambito di applicazione del diritto di accesso" sostiene espressamente che il diritto di accesso di cui

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTORE	RESPONSABILE	DG
1	07-04-16	Emissione del documento	M. Caruso REDATTO	F. Celico VERIFICATO	S. Masola APPROVATO

all'articolo 22 si esercita anche nei confronti degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi;

- Per quanto sopra premesso, la suddetta normativa si applica anche a FER s.r.l. la quale al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale, in armonia con i principi stabiliti in generale dalla Costituzione e dalla Legge, si impegna a realizzare la propria attività amministrativa sulla base di criteri sopra enunciati assicurando il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla vigente legislazione in materia, in particolare dalla Legge n. 241/1990 s.m.i, nonché dall'ordinamento comunitario.

Visti:

- La legge del 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e in particolare gli artt.22, 23, 24 e 26;
- I decreti del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.352 e 12 aprile 2006, n.184 in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;
- La legge 11 febbraio 2005, n. 15;
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali;
- FERMO RESTANDO quanto previsto all'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in ordine all'esercizio dell'accesso civico relativo ai documenti, informazioni e dati per i quali è previsto l'obbligo di pubblicazione ai sensi del decreto medesimo e del Regolamento di Accesso Civico adottato da FER s.r.l.

Per tutto quanto sopra premesso,

DETERMINA

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTORE	RESPONSABILE	DG
1	07/04/16	Emissione del documento	M. Caruso REDATTO	E. Celico VERIFICATO	S. Masola APPROVATO

Di adottare il seguente Regolamento concernente l'accesso ai documenti amministrativi e determinazione della Misura del rimborso del costo di riproduzione per il rilascio di copie, diritti di ricerca e di visura.

Art. 1**(Ambito di applicazione)**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi presso Fer s.r.l.;

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni elencate nell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni nonché quelle elencate all'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 2**(Oggetto del diritto di accesso)**

1. Il diritto di accesso ha per oggetto i documenti amministrativi formati o detenuti stabilmente da FER s.r.l., esistenti al momento della richiesta. Non sono ammesse richieste generiche relative a intere categorie di documenti, ovvero preordinate a un controllo generalizzato dell'attività di FER S.r.l.

2. L'esercizio del diritto di accesso non comporta l'obbligo, per Fer, di elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste.

Art. 3**(Soggetti legittimati all'accesso)**

1. La richiesta di accesso può essere presentata da qualsiasi soggetto privato, compresi i portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

2. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTORE	RESPONSABILE	DG
1	07/04/16	Emissione del documento	M. Caruso REDATTO	E. Celico VERIFICATO	S. Masola APPROVATO

Art. 4**(Accesso informale)**

1. Qualora, in relazione alla natura del documento, richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta al Direttore Generale che può delegare il dirigente del settore di competenza.

2. Il richiedente deve indicare: gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentono l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.

3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie ovvero altra modalità idonea.

4. Dell'avvenuta esibizione del documento ovvero estrazione di copia viene conservata apposita annotazione che rimarrà agli atti di Ferrovie Emilia Romagna S.r.l.

Art. 5**(Accesso formale)**

1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati, l'interessato deve presentare richiesta di accesso formale al Direttore Generale.

2. L'istanza formale di accesso può essere presentata di persona, per via telematica alla casella di posta elettronica certificata indicata sul sito di FER S.r.l. o a mezzo raccomandata A/R

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTORE	RESPONSABILE	DG
1	07/04/16	Emissione del documento	M. Caruso REDATTO	E. Celico VERIFICATO	S. Masola APPROVATO

3. Nell'istanza l'interessato, oltre a indicare ed eventualmente comprovare gli elementi e i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 4, deve:

- a) fornire le proprie generalità;
- b) precisare le motivazioni;
- c) e le modalità con cui intende esercitare il diritto di accesso;
- d) apporre la data e la sottoscrizione.

4. All'istanza deve essere allegata una fotocopia di un documento di identità.

5. Una singola istanza può riguardare anche più documenti; in ogni caso le istanze devono essere formulate in modo da consentire l'identificazione dei documenti a cui si richiede l'accesso.

6. Il termine iniziale decorre dal giorno di ricezione dell'istanza e, se non lavorativo, dal giorno feriale successivo.

7. Ai fini del computo dei termini previsti al successivo articolo 7, se l'istanza è pervenuta per corrispondenza viene considerata la data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, quella del protocollo apposto da FER s.r.l. nel giorno del suo arrivo.

8. Per le istanze presentate personalmente, il termine di decorrenza coincide con la data di rilascio della ricevuta.

Art. 6

(Competenze in tema di accesso)

1. Il Responsabile del procedimento per l'accesso è il Direttore Generale che può delegare al riguardo il dirigente della Unità Operativa interessata.

2. Le istanze di accesso vengono istruite dalla singola Unità Operativa coinvolta.

Art. 7

(Procedimento di accesso)

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTORE	RESPONSABILE	DG
1	07/04/16	Emissione del documento	M. Caruso REDATTO	E. Celico VERIFICATO	S. Masola APPROVATO

1. Qualora l'istanza sia irregolare o incompleta, Fer ne dà comunicazione al richiedente per posta elettronica certificata o con raccomandata con avviso di ricevimento. In tali casi, un nuovo termine ricomincia a decorrere dalla presentazione dell'istanza perfezionata.

2. FER, ove riscontri l'esistenza di soggetti controinteressati, comunica agli stessi l'avvenuto ricevimento dell'istanza mediante invio di copia di essa mediante posta elettronica, posta elettronica certificata o con raccomandata con avviso di ricevimento. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione i soggetti controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche mediante posta elettronica, all'accoglimento della richiesta di accesso. Decorso tale termine, FER risponde alla richiesta di accesso, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati.

3. Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, ovvero dal suo perfezionamento, FER decide sull'istanza di accesso con provvedimento motivato, dandone immediata comunicazione al richiedente.

Art. 8

(Accoglimento e rifiuto dell'istanza)

1. In caso di accoglimento della domanda di accesso, al richiedente viene fornito il nominativo della persona della Struttura operativa di FER a cui rivolgersi, entro un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni, personalmente o tramite persona da lui incaricata può prendere visione ed eventualmente estrarre fotocopia dei documenti, l'orario durante il quale può avvenire la consultazione ed ogni altra indicazione necessaria per poter esercitare concretamente il diritto di accesso.

2. L'accoglimento dell'istanza di accesso a un documento comporta la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, salvo sia diversamente previsto da disposizioni normative e salvo diversa determinazione assunta anche a seguito delle deduzioni di eventuali controinteressati.

3. Il diniego o la limitazione dell'accesso vengono sempre motivati con riferimento alla normativa vigente, all'individuazione delle categorie di cui all'art. 24 della legge n. 241/1990, alle circostanze di fatto per le quali la richiesta non può essere accolta.

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTORE	RESPONSABILE	DG
1	07/04/16	Emissione del documento	 M. Caruso	 E. Celico	 S. Masola
			REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

Art. 9**(Modalità di accesso)**

1. Il diritto di accesso viene esercitato dal richiedente o da persona da lui delegata per iscritto o che lo rappresenta.
2. L'accesso avviene mediante consultazione del documento alla presenza di un incaricato di FER s.r.l. e, a richiesta, mediante la riproduzione di copia del documento stesso.
3. La persona che effettua l'accesso deve essere identificata mediante un documento di identificazione valido e deve, ove occorra, comprovare la propria legittimazione mediante esibizione di idonea documentazione.
4. Il richiedente ha facoltà di prendere appunti e di trascrivere manualmente qualsiasi parte del documento ottenuto in visione.
5. Su istanza dell'interessato, FER può inviare per posta o in via telematica copia dei documenti richiesti.
6. Nel caso di informazioni contenute in strumenti informatici, le copie dei dati possono essere rilasciate su apposito supporto informatico ovvero mediante collegamento in rete, ove esistente.

Art. 10**(Differimento dell'accesso)**

1. Il differimento dell'accesso è disposto, con adeguata motivazione, ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24 della legge n. 241/1990 o per salvaguardare specifiche esigenze di FER, nelle fasi istruttorie e preparatorie dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. L'atto che dispone il differimento ne indica la durata che può essere anche prorogata se permangono le esigenze di cui al comma 1.
3. Qualora ricorrano esigenze di differire l'accesso per le ragioni di cui al comma 1 o di escluderlo ai sensi dell'art. 24 della legge 241/1990, l'accesso può

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTORE	RESPONSABILE	DG
1	07/04/16	Emissione del documento	M. Caruso REDATTO	E. Celico VERIFICATO	S. Masola APPROVATO

essere consentito limitatamente alle parti dei documenti richiesti la cui visione non comporti pregiudizio o violazione degli interessi tutelati.

Art. 11**(Costi di riproduzione e di eventuale spedizione)**

1. Il semplice esame dei documenti è gratuito, salvo i diritti di ricerca.
2. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché ai diritti di ricerca, di visura e ove richiesto di spedizione. Gli oneri a carico del richiedente vengono determinati secondo l'apposito Tariffario allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Il pagamento deve essere effettuato, prima della consegna dei documenti richiesti, mediante bonifico bancario o altre formalità equipollenti;
4. L'accesso ai documenti sarà subordinato alla previa verifica del pagamento dei costi di riproduzione per il rilascio di copie, diritti di ricerca e di visura;
5. Per gli importi inferiori a Euro 0,50 non è dovuto alcun rimborso; restano fermi gli eventuali diritti di visura e ricerca. Al di sopra di tale importo, deve essere effettuata la riscossione dell'intera cifra. Ai fini dell'esenzione del rimborso, non è consentito frazionare la richiesta di copie relative agli stessi documenti da parte del medesimo soggetto.
6. Il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente. Il richiedente provvederà al pagamento contrassegno dell'importo complessivo (spese di spedizione più i costi di rimborso fotocopie, visura ed ogni altro onere).
7. Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, al pagamento dell'imposta di bollo provvede direttamente il richiedente, fornendo direttamente all'ufficio competente al rilascio la marca da bollo. Resta salvo il diverso regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge.
8. E' prevista la possibilità di inoltro tramite posta elettronica dei documenti per i quali l'Amministrazione ha già provveduto ad effettuare archiviazione ottica in formato non modificabile.

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTORE	RESPONSABILE	DG
1	07/04/16	Emissione del documento	M. Caruso REDDATTO	E. Celico VERIFICATO	S. Masola APPROVATO


9. Per la spedizione tramite posta elettronica i costi sono determinati in base ad un rimborso fisso di Euro 2,00.

10. Le somme relative ai precedenti commi devono essere corrisposte mediante versamento sul seguente conto corrente intestato alla scrivente Società: Banca Nazionale del Lavoro – Codice IBAN: IT 32 C 01005 02400 000000 001952, con causale «*rimborso accesso*».

Stefano Masola
Direttore Generale



REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTORE	RESPONSABILE	DG
1	07/04/16	Emissione del documento	M. Caruso REDATTO	E. Celico VERIFICATO	S. Masola APPROVATO

	MISURA DEL RIMBORSO DEL COSTO DI RIPRODUZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE, DIRITTI DI RICERCA E DI VISURA, EX ART. 11, CO. 2 E 3 DEL REGOLAMENTO DI ACCESSO AGLI ATTI. (ALLEGATO)	
		Pagina 1 di 2

MISURA DEL RIMBORSO DEL COSTO DI RIPRODUZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE, DIRITTI DI RICERCA E DI VISURA, EX ART. 11, CO. 2 E 3 DEL REGOLAMENTO DI ACCESSO AGLI ATTI.

Art. 1 - Costi di riproduzione.


1. L'estrazione di copie di atti è sottoposta a rimborso nella misura sotto riportata:

<i>Riproduzione fotostatica</i>	<i>Formato UNI A4</i>	<i>Creazione file formato pdf</i>
da 1 a 10 pagine	€ 1,50	€ 1,00
da 11 a 20 pagine	€ 2,50	€ 2,00
da 21 a 40 pagine	€ 4,00	€ 3,50
da 41 a 60 pagine	€ 6,50	€ 5,00
da 61 a 80 pagine	€ 9,00	€ 7,50
da 81 a 100 pagine	€ 10,50	€ 9,00
oltre 101 pagine	€ 10,50 + 0,15/cad.	€ 9,00 + 0,10/cad

<i>Riproduzione fotostatica</i>	<i>Formato UNI A3</i>	<i>Creazione file formato pdf</i>
da 1 a 10 pagine	€ 3,0	€ 2,50
da 11 a 20 pagine	€ 5,50	€ 5,00
da 21 a 40 pagine	€ 15,00	€ 10,00
da 41 a 60 pagine	€ 20,00	€ 13,00
da 61 a 80 pagine	€ 25,00	€ 18,00
da 81 a 100 pagine	€ 30,00	€ 25,00
oltre 101 pagine	€ 30,00 + 0,35/cad.	€ 25,00 + 0,30/cad.

Registrazione su supporto informatico

Cd/DVD	€ 2,00
Chiavetta USB dell'utente	€ 2,00

	MISURA DEL RIMBORSO DEL COSTO DI RIPRODUZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE, DIRITTI DI RICERCA E DI VISURA, EX ART. 11, CO. 2 E 3 DEL REGOLAMENTO DI ACCESSO AGLI ATTI.	
	(ALLEGATO)	Pagina 2 di 2

Art. 2 - Diritti di ricerca

per documenti con data non anteriore ad un anno dalla richiesta:	€ 2.00
per documenti con data oltre un anno e fino a cinque anni dalla richiesta	€ 5.00
per documenti con data oltre cinque anni e fino a dieci anni dalla richiesta	€ 10.00
per documenti con data oltre dieci anni dalla richiesta	€ 15.00

Art 3 - Costi di spedizione o invio dei documenti diversi da quelli previsti in Regolamento (ved. art. 11 del Regolamento).

Per la spedizione via telefax (foglio formato A4) costo fisso di ^(*)	€ 1.50
Per la spedizione via telefax (foglio formato A3 ove possibile) costo fisso di ^(*)	€ 2.00
Quando possibile, per la spedizione tramite posta elettronica certificata i costi sono determinabili in base ad un rimborso fisso di ^(*)	€ 2,00,

() i costi fissi indicati non sono comprensivi dei diritti di ricerca che verranno applicati secondo quanto previsto al precedente art. 2 "Diritti di ricerca".*